

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5786

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PORTATADINO, AGRUSTI, ALESSI, AMALFITANO, ANTONUCCI, ARMELLIN, AZZOLINI, BALESTRACCI, BERTOLI, BIAFORA, BIANCHINI, BIASCI, BINETTI, BRUNI FRANCESCO, CACCIA, CAFARELLI, CAROLI, CARRARA, CARRUS, CASATI, CASTAGNETTI PIERLUIGI, CIOCCI CARLO ALBERTO, COLONI, COSTA SILVIA, D'ANGELO, FRASSON, GELPI, GOTTARDO, LAMORTE, LEONE, LUSSETTI, MANFREDI, MENSORIO, NAPOLI, NUCCI MAURO, PERANI, PERRONE, PICCIRILLO, PIREDDA, RABINO, RADI, RIGHI, RINALDI, RIVERA, ROSSI di MONTELERA, RUSSO FERDINANDO, SANGALLI, SAPIENZA, SARETTA, SARTI, SAVIO, SILVESTRI, SINESIO, TASSONE, TEALDI, TORCHIO, VAIRO, VITI, VOLPONI

Presentata il 26 giugno 1991

Norme per l'integrazione scolastica degli alunni con *handicap*, per la costituzione dei ruoli dei docenti specializzati e per la ristrutturazione dell'istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista di Roma

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema degli alunni portatori di *handicap* e del loro inserimento nella scuola comune è un argomento che è stato affrontato in convegni, in dibattiti, in iniziative varie.

Ma cosa di concreto si è realizzato? In che modo si è cercato di favorire quello che dovrebbe essere un diritto acquisito per i fanciulli portatori di *handicap*? Con quali iniziative si è cercato di indurre i docenti di ogni ordine e grado di scuola a specializzarsi per coprire i posti di sostegno vacanti? Le risposte non possono con-

siderarsi molto positive! Soltanto pochi inserimenti sono riusciti a trasformarsi in autentica integrazione scolastica.

Il Parlamento, nel tentativo di sanare questa situazione, ha emanato le leggi 4 agosto 1977, n. 517 e 20 maggio 1982, n. 270 che, pur nella loro lungimiranza, non hanno risposto alle aspettative dei bambini portatori di *handicap* e delle loro famiglie; esse si dimostrano ancora inadeguate, e spesso nella loro applicazione pratica mettono in serie difficoltà gli operatori.

Il Ministro della pubblica istruzione, nel tentativo di supplire alle carenze delle norme, emana annualmente diverse circolari, spesso poco comprensibili anche tra gli stessi addetti ai lavori.

Dalla riscontrata inadeguatezza di tali leggi, dal proposito di porre fine all'attuale inserimento non intelligente di alunni con *handicap* nella scuola comune, dal desiderio di salvaguardare, anche, i diritti degli alunni normodotati, è nata l'idea di sottoporre alla vostra attenzione la presente proposta di legge.

Essa è il risultato di un'attenta ricerca, condotta, a livello nazionale, da un gruppo di esperti membri della Commissione interministeriale per l'*handicap* istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

La proposta di legge, strutturata in modo da non prevedere ulteriori spese per lo Stato, si inserisce in modo organico e complementare nel quadro di quelle iniziative che, attualmente, sono all'esame delle varie Commissioni parlamentari (si fa riferimento al disegno di legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e la tutela dei diritti dei cittadini handicappati).

Lo spirito della proposta è di trasformare l'attuale inserimento in autentica integrazione scolastica e, contemporaneamente, di riconoscere ai docenti specializzati uno *status* confacente alle loro competenze e alla loro professionalità.

Attualmente, secondo l'ultimo rapporto redatto dal CENSIS, parecchie migliaia di alunni con *handicap* (circa ventimila), durante le attività didattiche, sono privi di docenti di sostegno specializzati; essi sono seguiti, nelle quotidiane attività didattiche, da docenti soprannumerari non specializzati privi di competenze specifiche.

Quanto sopra, onorevoli rappresentanti del popolo, ci dimostra l'urgenza di approvare norme che consentano agli istituti di specializzazione statali di adeguare la professionalità ai docenti curricolari e ai docenti soprannumerari utilizzati su posti di sostegno.

È necessario anche che l'integrazione scolastica di alunni con *handicap*, che coinvolge direttamente centinaia di migliaia di cittadini, sia risolta con urgenza ed efficacia se non si vuole rischiare il collasso della scuola e il fallimento dell'integrazione stessa.

Nella formulazione della proposta di legge si è tenuto conto anche dei cosiddetti « insegnanti di sostegno » che più correttamente, nella proposta, vengono chiamati « docenti specializzati »; essi non sono semplici docenti, sono docenti che dopo aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento per le varie discipline, hanno conseguito, anche, un'ulteriore specializzazione per l'insegnamento agli alunni con *handicap*.

Onorevoli colleghi! Se vogliamo realmente affrontare con serietà la delicata questione dell'inserimento degli alunni con *handicap* nella scuola comune è necessario che affrontiamo in termini prioritari il problema della formazione professionale dei docenti perché da essa deriva poi « la formazione intellettuale, affettiva e comportamentale dell'alunno handicappato ».

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 215 del 1987, non solo ha sancito il diritto, per tutti gli alunni handicappati, di poter frequentare le scuole secondarie di secondo grado, ma ha ribadito e garantito costituzionalmente che lo stesso diritto è esercitabile dagli alunni handicappati della scuola materna, elementare e secondaria di primo grado.

Questa proposta di legge si sforza di rendere applicabili le autorevoli indicazioni della sentenza n. 215 del 1987 che impone al legislatore ordinario e agli organi amministrativi « ... di porre in essere tutte le condizioni che rendano effettiva l'integrazione scolastica dei fanciulli e dei giovani handicappati ».

Nei prossimi anni, onorevoli colleghi, il confronto tra società sarà ancora più serrato, così che l'integrazione scolastica dei portatori di *handicap* dovrà giocarsi sul piano dell'efficienza dei servizi e non sul piano dei principi.

In sostanza, onorevoli deputati, se vogliamo essere alla pari con gli altri Stati europei è necessario che il Parlamento approvi norme che garantiscano ai « più deboli » personale specializzato, strutture adeguate e servizi socio-sanitari all'altezza di un Paese socialmente evoluto.

Nella struttura della proposta di legge sono stati previsti due articoli per consentire all'istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista di Roma di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1734, di svolgere con professionalità, sulla base delle istanze di formazione che provengono dal personale docente, corsi di specializzazione polivalente (quelli monovalenti e di riconversione sono già previsti dalla legge istitutiva).

L'inderogabile necessità di inserire due appositi articoli, che permettano all'istituto statale « A. Romagnoli » di effettuare « seriamente e con professionalità » anche corsi di specializzazione polivalenti, nasce dal fatto che attualmente i corsi polivalenti sono gestiti, nella stragrande maggioranza dei casi, da una miriade di enti privati con finalità non sempre pedagogiche. I corsisti che li frequentano hanno spesso una preparazione professionale lacunosa e poco mirata e, comunque, non adeguata alle esigenze degli alunni portatori di *handicap*.

La proposta di legge è strutturata in nove articoli.

L'articolo 1, nel definire chi sono i docenti specializzati, chiarisce le loro funzioni ed assegna ad essi la titolarità nella scuola in cui prestano servizio.

L'articolo 2 tratta della diagnosi funzionale e della certificazione medica.

L'articolo 3 stabilisce che l'obbligo scolastico per gli alunni portatori di *handicap* si assolve al compimento del sedicesimo anno di età; inoltre, obbliga le scuole, in cui si attua l'integrazione, a predisporre aule appositamente attrezzate con sussidi didattici speciali.

L'articolo 4 istituisce i ruoli ordinari dei docenti specializzati, ne regola l'ac-

cesso ed estende il valore della specializzazione all'abilitazione all'insegnamento.

L'articolo 5 consente ai docenti che operano con alunni portatori di *handicap* di poter essere trasferiti a domanda nei ruoli delle scuole comuni (attualmente ciò non è possibile tanto che il Consiglio di Stato, con decisione n. 1120 del 1988, rilevando tale incongruità, invita gli organi legislativi a predisporre le opportune modifiche).

Gli articoli 6 e 7, come è stato già evidenziato, hanno lo scopo, non solo di ristrutturare e di dare idonea copertura ai posti vacanti dell'istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista di Roma di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1734, ma anche quello di permettere allo stesso, ampliandone i compiti, di specializzare (con serietà e professionalità) tutti quei docenti di ruolo e non di ruolo che operano con alunni handicappati e che sono privi di specializzazione.

Gli articoli 6 e 7 sono stati concepiti con una visione europeistica in modo da equiparare l'istituto statale « A. Romagnoli » ai più avanzati istituti di ricerca e di specializzazione europei ed extra-europei.

I proponenti, per dimostrare la loro attenzione ai problemi reali delle istituzioni scolastiche specializzate, nella stesura dei predetti articoli, si sono avvalsi dei docenti dell'istituto stesso che ben conoscono la realtà e le necessità del loro istituto.

Il comma 1 dell'articolo 8 considera il periodo di frequenza ai corsi di specializzazione come servizio effettivamente prestato ed è, previo riscatto, suscettibile di valutazione ai fini pensionistici; il comma 2 tratta dello stato giuridico dei docenti ed infine il comma 3 tratta delle norme abrogate che sono incompatibili con la presente legge.

L'articolo 9 disciplina la copertura finanziaria che, ribadiamo, non comporta ulteriori spese per lo Stato.

Onorevoli colleghi, la proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione di uomini di cultura e di rappresentanti del popolo, per la rilevanza delle norme in essa contenute, conformi alle direttive del Ministero del bilancio e della programmazione economica sul contenimento della spesa pubblica, ci suggerisce di chiederne

l'approvazione con procedura d'urgenza, anche in considerazione del fatto che non può più essere consentito che l'attuale inserimento di alunni con *handicap* nelle scuole comuni si trasformi in un fenomeno di rigetto e di emarginazione sociale che offende la coscienza dei cittadini e la dignità dell'uomo.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

FINALITÀ GENERALI

ART. 1.

1. I docenti di ruolo di ogni ordine e grado di scuola in possesso del diploma di specializzazione conseguito ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1734, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, oppure dell'abilitazione conseguita ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, assumono la denominazione di « docenti specializzati ».

2. I docenti di ruolo specializzati sono titolari di cattedra di sostegno nella scuola o istituto in cui prestano maggior servizio; svolgono esclusivamente attività inerenti alla funzione docente e, a seconda del ruolo di appartenenza, godono del trattamento economico e dello stato giuridico dei docenti della scuola materna, elementare, secondaria di primo e secondo grado.

ART. 2.

1. La base per la formulazione della diagnosi funzionale è costituita dalla certificazione medica che gli specialisti delle unità sanitarie locali rilasciano, annualmente, prima dell'inizio dell'anno scolastico.

2. La certificazione medica di cui al comma 1, deve indicare la patologia, le strutture lese, le capacità limitate o ridotte, le funzionalità compromesse e quant'altro sia utile per la formulazione della diagnosi funzionale.

ART. 3.

1. L'obbligo scolastico per gli alunni portatori di *handicap* si assolve al compimento del sedicesimo anno di età.

2. Presso le scuole o istituti in cui siano iscritti alunni con *handicap*, su indicazione dei docenti specializzati, devono essere predisposte, prima che inizino le lezioni, apposite aule corredate di sufficienti ed idonei sussidi didattici speciali.

3. I sussidi didattici speciali di cui al comma 2 devono essere acquistati, con i fondi assegnati alle singole scuole o istituti dal Ministero della pubblica istruzione, presso ditte, industrie, cooperative integrate di portatori di *handicap*, associazioni con fini sociali che possano dimostrare di aver assunto tra i propri dipendenti lavoratori handicappati.

CAPO II.

RUOLI

ART. 4.

1. Il Ministro della pubblica istruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, emana le norme per la costituzione delle cattedre di sostegno e per la determinazione delle piante organiche dei ruoli provinciali ordinari dei docenti specializzati delle scuole materne, elementari e secondarie di primo e secondo grado.

2. L'accesso ai ruoli di cui al comma 1 è riservato al personale docente provvisto di diploma di specializzazione o di diploma di abilitazione conseguito ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074.

3. I diplomi di specializzazione e i diplomi di abilitazione di cui al comma 2 sono titoli abilitanti per l'accesso ai ruoli ordinari delle scuole materne, elementari e secondarie di primo e secondo grado.

CAPO III.

PERSONALE

ART. 5.

1. I trasferimenti, i passaggi di cattedra e i passaggi di ruolo del personale docente specializzato sono effettuati, su tutti i posti disponibili sia in organico di diritto che di fatto, dai provveditori agli studi, prima di ogni altro movimento relativo al personale docente non specializzato.

CAPO IV.

RISTRUTTURAZIONE DELL'ISTITUTO STATALE « A. ROMAGNOLI » DI SPECIALIZZAZIONE PER GLI EDUCATORI DEI MINORATI DELLA VISTA

ART. 6.

1. L'istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, oltre ai compiti previsti dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1734, effettua, su deliberazione del consiglio d'istituto, corsi di specializzazione secondo la normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970.

2. L'istituto, di cui al comma 1, utilizzando i fondi di cui all'articolo 9, imputati al capitolo 3431 del bilancio di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1991 e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi, può:

a) costituire una banca dati sui problemi relativi alla minorazione visiva e all'*handicap* in generale;

b) costituire un centro medico-psicopedagogico per la consulenza ad enti pubblici e privati; agli insegnanti specia-

lizzati; alle famiglie e agli operatori sociali che interagiscono nei processi di integrazione scolastica sociale dei portatori di *handicap*;

c) promuovere ed effettuare, anche in collaborazione con organismi europei, *stages*, convegni e dibattiti su tematiche inerenti l'*handicap*;

d) stipulare convenzioni per la produzione di sussidi didattici speciali e video-cassette per l'aggiornamento a distanza dei docenti con istituti universitari, il CNR, la RAI, i centri sociali dotati di personalità giuridica, le cooperative integrate di lavoratori con *handicap* e industrie operanti in campo nazionale ed internazionale.

3. Le spese derivanti dall'applicazione del comma 2 sono deliberate dal consiglio d'istituto a maggioranza qualificata.

ART. 7.

1. L'istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, posto alle dirette dipendenze del Ministro della pubblica istruzione, è retto da un consiglio d'istituto presieduto dal preside.

2. Il consiglio d'istituto è costituito: dal preside, da tre rappresentanti del personale docente, da un rappresentante del personale non docente e da un dirigente del Ministero della pubblica istruzione nominato dal Ministro. Le funzioni di segretario del Consiglio d'istituto sono svolte dal segretario dell'istituto medesimo.

3. I componenti del consiglio d'istituto durano in carica per un triennio e possono essere rieletti.

4. Il consiglio d'istituto si riunisce di regola con cadenza bimestrale.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, emana le norme per l'elezione e la nomina del collaboratore vicario in seno al collegio dei docenti e per la nomina

dei rappresentanti del personale docente e non docente in seno al consiglio d'istituto.

6. I docenti di ruolo delle scuole dell'obbligo annesse all'istituto statale « A. Romagnoli » che si trovano in posizione di soprannumero sull'organico di diritto, sono utilizzati, dal provveditore agli studi di Roma, nei compiti previsti dall'articolo 25-bis, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417. Gli assistenti di ruolo soprannumerari dell'istituto statale « A. Romagnoli » sono utilizzati, dal provveditore agli studi di Roma, come assistenti di tirocinio nei corsi di specializzazione effettuati dal medesimo istituto.

7. Il provveditore agli studi di Roma, per consentire all'istituto statale « A. Romagnoli » di poter effettuare corsi di specializzazione polivalenti, nomina presso il predetto istituto, per le ore di lezione strettamente necessarie, in base alle ordinanze ministeriali n. 162 del 1988 e n. 164 del 1989 del Ministro della pubblica istruzione: un docente specializzato per i minorati dell'udito; un docente specializzato per i minorati psichici; un docente specializzato in possesso dell'abilitazione all'insegnamento di scienze matematiche-fisiche-chimiche-naturali e un laureato in medicina con specializzazione in otorinolaringoiatria.

8. L'istituto statale « A. Romagnoli » può avvalersi, per l'effettuazione del tirocinio dei propri allievi-tirocinanti, di tutte le scuole statali in cui si effettua l'integrazione scolastica di alunni portatori di *handicap*.

9. Ai posti di ruolo vacanti del personale insegnante di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1734, si accede, dopo aver riservato per i passaggi di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, almeno un posto per ogni insegnamento, mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

10. Per l'accesso ai posti di ruolo di cui al comma 9 non è richiesto il requi-

sito di servizio prestato in qualità di insegnanti di ruolo nelle scuole elementari per ciechi.

11. Al posto di ruolo di istruttore tecnico-pratico di cui al terzo comma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 1960, n. 1734, in prima applicazione della presente legge, possono accedere, con le modalità di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, gli insegnanti di ruolo di educazione tecnica che abbiano prestato, come docenti, 20 anni di servizio nelle scuole medie per ciechi; a regime, l'accesso avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

12. Il possesso da parte degli aspiranti ai posti predetti, di un ulteriore diploma di laurea in materie letterarie e dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso XLII — Filosofia e scienze dell'educazione — nelle scuole secondarie di secondo grado, dà luogo a precedenza assoluta nell'assegnazione dei posti.

13. Ferma restando la posizione giuridica ed economica acquisita dal personale docente e non docente in servizio presso l'istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, a partire dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, agli insegnanti nonché all'istruttore tecnico pratico di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1734, è riconosciuto lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti laureati delle scuole secondarie di secondo grado.

CAPO V.

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 8.

1. La frequenza dei corsi di specializzazione è considerata, previo riscatto, come servizio effettivamente prestato ed è valutabile ai fini previdenziali ed assistenziali.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge, e compatibilmente con essa, al personale dell'istituto statale « A. Romagnoli » ed ai docenti specializzati che operano sul sostegno con alunni portatori di *handicap* si applicano le norme relative allo stato giuridico del personale docente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modifiche e integrazioni.

3. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, nonché l'articolo 3, il primo comma dell'articolo 8 e il primo comma dell'articolo 9 della legge 30 dicembre 1960, n. 1734, sono abrogati.

ART. 9.

1. Per l'applicazione della presente legge, non essendo previste ulteriori spese, si provvede utilizzando gli ordinari stanziamenti imputati ai capitoli 3401 e 3431 del bilancio di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1991 e ai corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.